

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n. 6

PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 1472

DEL 22 MAR. 2001

OGGETTO Approvazione regolamento interno relativo all'istituto del part-time.

Ufficio Gestione Pianta Organica e
Procedure Acquisizione Personale Dipendente

Proposta n° 208 del _____

Il Dirigente Responsabile
(Dott. S. Giacosa)

[Signature]

DIPARTIMENTO
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

BILANCIO - Esercizio 2001

Gestione _____

Tit. _____ Cod. _____ Cap. _____

Stanziate _____

Impegnate _____

Presente spesa _____

Ulteriore disponibilità _____

Il Responsabile F.F. del Servizio

Il Responsabile F.F. del Dipartimento

DIPARTIMENTO
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Servizio Dipartimentale Stato Giuridico

Proposta n° 678 del 20/02/01

Il Responsabile F.F. del Servizio
(Dott. Giuseppe Andaloro)

[Signature]

Il Responsabile F.F. del Dipartimento
(Dott. Gaetano La Corte)

[Signature]

L'anno DUEMILAUNO, il giorno Ventidue del mese di Marzo, nei locali di via Giacomo Cusmano n. 24, il Direttore Generale Dr Giancarlo Manenti, con l'assistenza del Dr. G. Manzoni, adotta la seguente deliberazione nel testo proposto:

VISTI gli artt. 23, 24 e 25 del vigente CCNL del Comparto Sanità che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale e la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale;

VISTO il contratto collettivo integrativo aziendale stipulato in data 13/07/2000;

VISTO l'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 3/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica esplicativa del suddetto art. 1 della L. 662/96 relativa al tempo parziale ed alla disciplina della incompatibilità;

RITENUTO opportuno e necessario, adottare un regolamento interno che disciplini l'attuazione dell'istituto del part-time;

VISTO lo schema di regolamento, all'uopo, predisposto dal Dipartimento Gestione delle Risorse Umane e ritenuto di poterlo approvare;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Approvare lo schema di regolamento interno, relativo all'istituto del part-time, composto da n. 8 articoli, che alla presente viene allegato, per farne parte integrante e sostanziale.

2) Dare atto che la presente deliberazione è stata trasmessa in forma dell'informazione preventiva alle R.S.U. e C.C.S. e che lo stesso non hanno formulato alcun rilievo in ordine ai contenuti della proposta in esame -

Il Responsabile del Procedimento: D.ssa G.ppa Russo



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr Rosalia Spallina)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr Giuseppe Scarpulla)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Giancarlo Manenti)

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 25 MAR. 2001

L'Addetto

E' stata ritirata dall'Albo il 10 APR. 2001

L'Addetto

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo dal 25 MAR. 2001 al 29 MAR. 2001 e che contro la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

Il Direttore Amministrativo

Palermo, 10 APR. 2001

Annotazioni: Seviziata ISSL Regele Sanita per controllo con prot n 68608 del 27.3.01 in data 20.3.01.

- L'Assessorato Rep. le Sanita con nota prot. n 11514/1714 del 13/7/2001 ha comunicato che sul presente provvedimento non sono stati riscontrati vizi di legittimita (verificata solo internam).

REGISTRO ALLA DELIBERAZIONE 14/2 DEL 22 MAR. 2001

REGIONE SICILIANA
(Dott. Ciancimino & Associati)

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n. 6

PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° _____

DEL _____

AVENTE AD OGGETTO

Approvazione regolamento interno relativo all'istituto del par-time

ATTI ALLEGATI

- Copia schema regolamento

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n. 6

SEDE LEGALE VIA GIACOMO CUSMANO, 24 - 90141 PALERMO - P.I. 04328340825

*Dipartimento Gestione delle Risorse Umane
Servizio Dipartimentale Stato Giuridico*

REGOLAMENTO RELATIVO AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMPARTO IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Articolo 1

Disciplina e campo di applicazione

I rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo possono essere costituiti:

- a seguito di trasformazione, su richiesta del dipendente, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale;
- mediante assunzione di nuovo personale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa prevista per il personale a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di lavoro sia da tempo pieno a tempo parziale che viceversa, è regolarizzata con la sottoscrizione del relativo Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 2

Determinazione delle piante organiche

I posti in organico da destinare a tempo parziale sono determinati annualmente dall'Azienda, entro il 31 marzo, e previa informazione alla R.S.U. e alle OO.SS., nella misura massima del 25% della dotazione organica complessiva, riferita a ciascuna qualifica funzionale, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente; tale limite percentuale può essere arrotondato, per ciascuna qualifica funzionale, per eccesso onde arrivare comunque all'unità. I posti complessivi così determinati andranno attribuiti alle strutture operative, in numero proporzionale ai dipendenti (in servizio) afferenti alle stesse, con riferimento alle singole qualifiche.

Ai fini di tale determinazione, non deve essere ricompreso nella dotazione organica il personale con qualifica dirigenziale.

Con riferimento ai contenuti dei commi 10 e 11 dell'art. 23 del CCNL 98/01 del Comparto si riporta quanto stabilito con il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 13/07/2000:

*****TEMPO PARZIALE

Si conferma prioritariamente quanto previsto dalle norme contrattuali.

Per quanto attiene alla elevazione del contingente, nel caso in cui la percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno dell'azienda prevista dall'articolo 23 del CCNL sia

stata raggiunta, le parti convengono sulla necessità di elevare il contingente in questione fino ad un ulteriore 10%.

Qualora il numero delle domande ecceda questo ulteriore 10%, si farà ricorso alle precedenze stabilite dal comma 11 dell'articolo 23 del CCNL.

Al fine di evitare possibili situazioni di difficoltà organizzative, in particolare modo nelle unità operative in cui l'orario di lavoro è articolato su più turni nell'arco delle 24 ore, su indicazione del responsabile dell'unità operativa, del presidio o del distretto, le unità di personale eccedente il 25% troveranno allocazione in unità operative viciniori a scelta del dipendente, a condizione che ci sia il posto vacante.****

Qualora l'Amministrazione procedesse alla assunzione di personale a tempo parziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, tali unità non devono essere incluse nel limite del 25% sopraindicato.

Articolo 3

Articolazione della prestazione lavorativa

L'articolazione della prestazione di servizio a tempo parziale deve essere realizzata sulla base delle due seguenti tipologie:

- in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (tempo parziale orizzontale);
- su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

Fermo restando che la durata della prestazione lavorativa del personale a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, per quanto attiene il tempo parziale orizzontale la durata della prestazione lavorativa dovrà essere individuata tra quelle appresso indicate:

1. prestazione lavorativa settimanale di 12.00 ore (riduzione del 66.67 %);
2. prestazione lavorativa settimanale di 18.00 ore (riduzione del 50.00 %);
3. prestazione lavorativa settimanale di 24.00 ore (riduzione del 33.34 %);
4. prestazione lavorativa settimanale di 30.00 ore (riduzione del 16.67 %).

Al fine di rendere compatibile l'articolazione dell'orario di servizio proposta dall'istante con l'effettiva esigenza dell'Amministrazione, è fatto carico al dipendente di concordare preventivamente con il Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, del presidio o del distretto, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che s'intende prescegliere. La modalità così concordata non potrà essere modificata senza il consenso scritto del dipendente interessato.

Il personale turnista che chiede il tempo parziale sarà utilizzato quale personale giornaliero. Detta utilizzazione, ove necessario, potrà avvenire in unità operative viciniori a condizione che ci sia il posto vacante. E' fatto altresì obbligo allo stesso dipendente di prestare per particolare documentate esigenze di servizio, a richiesta del Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, un turno settimanale (non cumulabile) in orario diverso da quello concordato.

Al fine di evitare possibili situazioni di difficoltà organizzative, trattandosi di unità operative in cui l'orario di lavoro è articolato su più turni nell'arco delle 24 ore, è fatto carico al Responsabile dell'unità operativa, del presidio o del distretto, provvedere agli adempimenti necessari al fine di permettere l'attuazione di quanto riportato ai precedenti punti.

Articolo 4

Trattamento economico - Ferie - Malattia - Lavoro straordinario

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e/o profilo professionale, di pari anzianità.

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1988, n° 554 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 25 CCNL 98/01 - Personale Comparto Sanità:

- 1) ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 25 del precitato contratto (tempo parziale orizzontale). Analogamente si procede per permessi retribuiti di cui all'art. 21 (comma 1 - primo capoverso) del CCNL 94/97, come modificato dall'art. 41 (comma 1) del CCNL 98/01, e delle assenze per malattia di cui all'art. 23 (commi 1, 2 e 6) dello stesso CCNL 94/97;
- 2) è escluso da prestazioni di lavoro straordinario o di pronta disponibilità. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative è tenuto a prestare lavoro supplementare per un massimo di 30 (trenta) ore annue (art. 25 - comma 2 - CCNL 98/01). A richiesta del dipendente le ore prestate potranno essere recuperate in altre giornate, compatibilmente con le esigenze di servizio;

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ai sensi dell'art. 25 CCNL 98/01 - Personale Comparto Sanità:

- 1) ha diritto ad un periodo di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno (tempo parziale verticale);
- 2) è escluso da prestazioni di lavoro straordinario o di pronta disponibilità. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative è tenuto a prestare lavoro supplementare per un massimo di 30 (trenta) ore annue. A richiesta del dipendente le ore prestate potranno essere recuperate in altre giornate, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- 3) usufruirà in maniera proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno (tempo parziale verticale) dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 (comma 1 - primo capoverso) del CCNL 94/97, come modificato dall'art. 41 (comma 1) del CCNL 98/01, e delle assenze per malattia di cui all'art. 23 (commi 1, 2 e 6) del precitato CCNL 94/97;

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o da tempo parziale a tempo pieno, il dipendente dovrà usufruire di tutte le ferie e festività soppresse maturate, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale, prima di iniziare il nuovo rapporto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sia orizzontale che verticale, l'istituto dell'assenza per malattia si applica come al personale a tempo pieno.

Articolo 5

Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può aver luogo in ogni momento, nel rispetto dei limiti indicati al precedente Articolo 2, su domanda del dipendente.

Tale domanda, indirizzata al competente ufficio, dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della decorrenza della trasformazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time);
- l'articolazione della prestazione (part-time orizzontale o verticale);
- la modulazione specifica dell'orario nel caso di part-time verticale;
- la decorrenza della trasformazione;
- le motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda, nonché alla specifica attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, nel caso di richiesta di tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
- le determinazioni circa il concordamento con il Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, del presidio o del distretto, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prescelta dal dipendente.

Alla domanda il dipendente dovrà allegare una certificazione di servizio, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei titoli di precedenza, indicati alle successive lettere a) e b); a tal fine verranno accettate anche autocertificazioni rese ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Su indicazione del Dirigente responsabile la U.O. di appartenenza, qualora la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale comporti grave pregiudizio alla funzionalità della struttura, l'Amministrazione può rinviare, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora l'Amministrazione non adotti tali provvedimenti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente secondo le modalità indicate dal dipendente.

La riduzione della durata della prestazione lavorativa non comporta comunque la contestuale assegnazione alla medesima struttura di un altro dipendente per la copertura della frazione di prestazione mancante.

Nel caso in cui si verificasse una carenza di posti disponibili rispetto alle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate, al fine di non superare i limiti massimi indicati all'Articolo 2, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità per l'accoglimento delle domande:

- a) avere familiari:
 - a.1 - portatori di handicap non inferiore al 70%,
 - a.2 - malati di mente,
 - a.3 - anziani non autosufficienti,
 - a.4 - affetti da patologie gravi
- b) avere figli conviventi purché non in possesso di redditi da lavoro.

A parità di punteggio hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e, a ulteriore parità, con maggiore età.

Articolo 6

Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

La procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è diversa a seconda che il rapporto a tempo parziale si sia costituito per trasformazione del rapporto a tempo pieno o per assunzione direttamente a tempo parziale.

- 1) I dipendenti che hanno trasformato o trasformeranno il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere, su apposita richiesta, il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi; la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze in organico. Il diritto al ritorno al tempo pieno potrà essere esercitato anche prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Durante il periodo di servizio con rapporto a tempo parziale il dipendente non potrà modificare la durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time) o l'articolazione della prestazione (part-time orizzontale o verticale); l'eventuale richiesta di modifica, debitamente motivata, potrà eccezionalmente essere accolta dall'Amministrazione ma costituirà, anche ai fini del computo del biennio, un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora il dipendente abbia chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in relazione al fatto di versare in una delle condizioni indicate all'Articolo 5 - lettera a) - del presente regolamento può, al mutare di tali condizioni,

presentare subito richiesta di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro in deroga al limite temporale di due anni dalla precedente trasformazione.

- 2) I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono ottenere, su apposita richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione a tempo parziale; la relativa domanda, indirizzata al Direttore Generale, potrà essere presentata dal dipendente non prima di tre mesi dalla scadenza del triennio; la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro è subordinata alla presenza in organico del posto vacante.

Il dipendente che chiede la trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, gode di precedenza nella copertura dei posti d'organico a tempo pieno vacanti e disponibili; a tal fine, nel caso in cui non possano essere accolte tutte le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro, si terrà conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore età.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ha sempre decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 7

Norme in materia di incompatibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina sulle incompatibilità prevista per il personale a tempo pieno.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa, subordinata (purché non intercorra con altra Amministrazione pubblica) o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività con comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, fatti salvi eventuali provvedimenti emessi dal Ministro competente ai sensi dell'art. 58-bis della Legge 23.12.1996 n. 662.

Il dipendente a tempo pieno che, volendo svolgere una attività di lavoro non ricompresa tra quelle consentite, chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, dovrà specificare nella domanda l'attività che intende svolgere.

L'Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunicherà le proprie determinazioni circa l'eventuale conflitto di interessi tra tale attività e quella di servizio svolta dal dipendente.

Qualora sussista conflitto di interessi, il dipendente non potrà esercitare tale attività; pertanto se intende rinunciare alla trasformazione del rapporto di lavoro dovrà presentare la relativa dichiarazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'Amministrazione segnala il conflitto di interessi; in difetto la domanda del dipendente determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro, pur rimanendo il divieto a svolgere l'ulteriore attività richiesta.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è tenuto a comunicare all'Amministrazione, con 15 giorni di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione di una eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata; se nei 30 giorni

successivi alla comunicazione l'Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata nella propria domanda.

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, iscritto all'albo professionale e che esercita l'attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Costituisce giusta causa di licenziamento del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%:

- lo svolgimento di una attività subordinata o autonoma in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;
- la mancata comunicazione all'Amministrazione di inizio o variazione dell'eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata, nei 15 giorni precedenti l'evento;
- le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall'Amministrazione.

Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

L'Amministrazione potrà procedere all'accertamento dell'osservanza di tali disposizioni anche attraverso verifiche a campione sui dipendenti, che potranno essere effettuate da un apposito Servizio Ispettivo.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, al personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la normativa che regola il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.